



DICHIARAZIONE

N. 2025/MI/01/458-002

Si dichiara che a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti e prove effettuate, La Società

REDAELLI TECNA SPA – Divisione TECI stabilimento di Castegnato (BS)

è autorizzata ad applicare

TERMINALI DI CAVI AD ASOLE CON MANICOTTI PRESSATI

alle seguenti condizioni:

- I manicotti in lega leggera Al-Mg 1,8 EN-AW5051A devono essere conformi alla Norma DIN 3039 ed approvvigionati con certificato interno di fabbrica attestante, per ogni colata, la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche verificate. E' responsabilità della Soc. Redaelli Tecna SpA Div TECI l'effettuazione dei controlli dimensionali e di controlli saltuari delle caratteristiche per verifica della corrispondenza alla norma EN 13411-3. Controlli di durezza e verifica del contenuto di Mg saranno effettuati saltuariamente ma comunque con frequenza minima annuale, a cura dei tecnici RINA su manicotti di dimensioni diverse prelevati tra quelli a magazzino.
- L'applicazione dei manicotti deve essere effettuata con presse oleodinamiche da 50 a 2000 t come da procedure PO13.PROD.T001_I Versione 2 e PO13.PROD.T002_I Versione 1, impiegando personale debitamente istruito.
- L'autorizzazione è valida per realizzare terminali sui seguenti cavi di acciaio:
classe di resistenza dei fili elementari: 1370, 1770 N/mm² (Dual tensile), 1570 N/mm², 1670 N/mm², 1770 N/mm², 1960 N/mm², 2160 N/mm², 2360 N/mm² (diametri come da tabelle in Procedure PO13.PROD_T001_I Vers.ne 2 e PO13.PROD.T002_I Versione 1)
- I terminali devono essere collaudati in conformità alle norme RINA.
- Indipendentemente dai controlli che effettueranno i tecnici del RINA in fase di collaudo, la Società Redaelli Tecna Spa Div TECI è comunque responsabile della realizzazione dei terminali con modalità conformi a quelle seguite nella preparazione dei saggi per le prove effettuate, a quanto stabilito nella presente autorizzazione e alle procedure PO13.PROD_T001_I Versione 2 e PO13.PROD.T002_I Versione 1.

La presente autorizzazione scade a **SETTEMBRE 2030**

Rilasciata a Milano

il **10/09/2025**



Rudolf Seiberl

RINA SERVICES S.p.A.

I regolamenti, le visite e le attività effettuate da RINA, i rapporti, i certificati e gli altri documenti rilasciati da RINA non sono intesi a sostituire per nessuna ragione gli obblighi e le responsabilità di altre parti quali, a titolo esemplificativo, Governi, progettisti, costruttori, fabbricanti, riparatori, fornitori, imprenditori, subcontraenti, Armatori, gestori, noleggiatori, assicuratori, venditori o acquirenti di una nave o altro prodotto o sistema sottoposto a ispezione.

Detti documenti e attività non esimono tali parti da qualsiasi adempimento, garanzia, onere, responsabilità, dovere o obbligo (anche di natura contrattuale), da essi esplicitamente o implicitamente assunti o comunque loro incombenti in base alla legge, né conferiscono a tali parti alcun diritto, pretesa o titolo nei confronti di RINA. Con particolare riguardo ai doveri dell'armatore, i servizi svolti da RINA non lo esimono dall'obbligo di assicurare un'adeguata manutenzione della nave e di garantirne la navigabilità in ogni momento. Parimenti, i regolamenti, le visite effettuate, i rapporti, i certificati e gli altri documenti rilasciati da RINA non sono finalizzati a garantire gli eventuali acquirenti della nave, di suoi componenti o di altro bene oggetto di verifica o certificazione, o a sollevare il venditore degli stessi rispetto agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, quanto alla qualità, al valore commerciale o alle caratteristiche del bene oggetto di transazione.

Nel prestare i propri servizi, come pure nel dare informazioni o pareri ad essi correlati, RINA, i suoi tecnici, dipendenti o agenti operano con la dovuta diligenza al fine di una corretta esecuzione dell'incarico. Tuttavia, stante la natura delle attività svolte (v. art. 2.4 Condizioni Generali), non è possibile garantire l'assoluta precisione, correttezza e completezza delle informazioni o dei pareri forniti. Pertanto RINA non presta alcuna garanzia esplicita od implicita.

Nel prestare i propri servizi ed anche nel caso di attività eseguite per delega di Governi, né RINA, né alcuno dei suoi tecnici sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa di qualunque natura sostenuta da qualsiasi persona, sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale, derivanti dall'esecuzione dei servizi. Tuttavia qualora un utente dei servizi di RINA dimostri di aver subito una perdita o un danno a causa di qualche azione od omissione negligente da parte di RINA, dei suoi tecnici, dipendenti o agenti, RINA risarcirà il danno dimostrato fino a concorrenza della somma non superiore a cinque volte l'ammontare dei compensi fatturati per le specifiche prestazioni, informazioni o pareri da cui è derivata la perdita o il danno o, se non sono stati fatturati

compensi, fino a un massimo di centomila Euro. Qualsiasi responsabilità per perdite o danni indiretti o "conseguenziali" e per le relative spese è espressamente esclusa. In ogni caso, indipendentemente dall'ammontare dei compensi fatturati, l'ammontare massimo risarcibile da RINA non potrà essere superiore a 1 milione di Euro.

A nessun rapporto, dichiarazione, certificato, documento o informazione emessi o rilasciati in esecuzione dei servizi prestati da RINA possono essere attribuiti effetti o implicazioni legali diversi dall'attestazione che, sulla base degli accertamenti eseguiti, la nave, la struttura, i materiali, le apparecchiature, i macchinari o qualsiasi altro elemento cui tale documento o informazione si riferiscono, risultano conformi, al momento dell'esecuzione degli accertamenti, ai regolamenti o alle norme emesse da RINA o dai Governi su delega dei quali RINA agisce. Quest'ultima non assume pertanto alcun obbligo in relazione agli atti compiuti o ai documenti emessi da altre parti sulla base delle dichiarazioni o informazioni rilasciate dalla stessa.